

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2020

198/2020/S/EFR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2017**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1113 riunione del 3 giugno 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- gli artt. 68 e 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante "Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica" (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;

- la determinazione 12 aprile 2017, DMRT/EFC/6/2017, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’art. 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2017”, successivamente rettificata con determinazione 14 luglio 2017, DMRT/EFC/10/2017 (di seguito: determinazione DMRT 6/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 25 gennaio 2019, DSAI/4/2019/efr (di seguito: determinazione DSAI/4/2019/efr);
- la nota del Gestore dei servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 30 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 22693), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito dell’attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2017 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”.

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/4/2019/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito: NED o società), per accertare l’eventuale mancato conseguimento del 60% dell’obiettivo specifico di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2017, in violazione dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell’art. 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
2. In particolare, con nota del 30 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 22693), il GSE ha inviato all’Autorità la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2017 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”.
3. Dalla citata nota risultava che NED aveva trasmesso 6.530 titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) (su un totale di 10.964) pari a circa il 59,56% del proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2017, risultando, pertanto, la parziale inadempienza (per circa lo 0,44% dell’obiettivo 2017, pari a circa 48 TEE) rispetto alla quota minima richiesta del 60% per tale anno d’obbligo.
4. Con nota 21 marzo 2019 (prot. Autorità 7030), la società ha inviato una memoria difensiva.
5. Con nota 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286) il GSE ha inviato all’Autorità la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”, avente ad oggetto, tra l’altro, anche il resoconto dei TEE annullati da ciascun distributore, nelle sessioni di novembre 2018 e maggio 2019, per la compensazione delle quote residue degli anni d’obbligo 2016 e 2017.

6. Con nota 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 34766), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

7. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2017 sono stati determinati dall'Autorità con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/6/2017, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
8. L'art. 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede che:
- entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
 - qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
9. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico fissati dal citato decreto interministeriale e sono improntate alla gradualità per garantirne l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati altresì adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario disciplinato dalla determinazione DMRT/EFC/4/2018 (per l'anno d'obbligo 2017).

Argomentazioni di NED

10. Con la memoria del 21 marzo 2019 NED ha chiesto che non le venga irrogata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto il mancato tempestivo conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2017 sarebbe riconducibile ad un mero errore materiale che ha interessato, tra l'altro, un numero esiguo di TEE mancanti al raggiungimento della quota minima del 60% (pari a circa lo 0,44%). In particolare, la società ha sostenuto di aver inavvertitamente trasmesso al GSE, al momento della scadenza del 31 maggio

2018 “50 certificati che – in realtà – non erano nel proprio portafoglio” ma che avrebbe provveduto, una volta resasi conto dell’errore, alla compensazione dei TEE mancanti nella prima sessione utile (maggio 2019).

11. In subordine, nell’ipotesi in cui l’Autorità non ritenesse di adottare un provvedimento di archiviazione, la società ha chiesto che la sanzione venga quantificata ai sensi del punto 1, lett. a) della deliberazione 593/2014/S/efr (cd. sanzione da ritardo).

Valutazione delle argomentazioni di NED

12. La società ha trasmesso al GSE, alla data del 31 maggio 2018, 6.530 TEE (su un totale di 10.964) pari a circa il 59,56% del proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2017 e quindi non ha conseguito la quota minima del 60%, in violazione dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
13. Non merita accoglimento l’argomentazione della società circa la sussistenza, per tale violazione, di un errore scusabile idoneo ad eliminare ogni profilo di colpevolezza. Al riguardo, poiché l’art. 3 della legge 689/81 prevede che ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo è sufficiente la semplice colpa, l’errore può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile e, a tal fine, occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile con l’ordinaria diligenza. Nel caso di specie, invece, la società avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che, tra i TEE trasmessi al GSE, cinquanta non erano nella sua titolarità.
14. La circostanza di aver compensato i TEE mancanti al raggiungimento del 60% del proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2017 nella sessione di maggio 2019 anziché in quella di maggio 2020 (come risulta dalla nota GSE del 28 giugno 2019, acquisita con prot. Autorità 17286 e come consentito dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017) così come la circostanza dell’esiguo numero di TEE oggetto di contestazione rilevano ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

15. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità applica i criteri previsti dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni, nel rispetto dell’art. 11 della legge 689/81 e in linea con quanto previsto dalla

- deliberazione 593/2014/S/efr e, in particolare, dal punto 1, lett. a) di detta deliberazione.
16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La gravità della violazione risulta tenue in considerazione della esiguità del numero di TEE mancanti al raggiungimento del 60% dell'obiettivo relativo all'anno 2017 (nella specie, 48 TEE, pari allo 0,44% dell'obiettivo annuale) e della circostanza che la società ha provveduto a trasmettere al GSE i 48 TEE necessari al raggiungimento del 60% dell'obiettivo relativo all'anno 2017 già nella sessione di maggio 2019, quindi con anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio 2020 (nota GSE 28 giugno 2019 acquisita con prot. Autorità 17286).
 17. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
 18. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che nell'esercizio 2018 l'esercente ha realizzato un fatturato pari a euro 10.391.528.
 19. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
2. di irrogare a Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500 (duemilacinquecento);
3. di ordinare a Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno

- applicare le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di notificare il presente provvedimento a Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l., all'indirizzo ned_retidistribuzione@legalmail.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., all'indirizzo pec gsespa@pec.gse.it, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini